



## Visiting Professor/Scientist Programme: Salaries and Taxes

### Salaries

#### 1) Long visits:

- EUR 5,626.10 monthly (**gross**) for a visiting appointee comparable to an associate professor;
- EUR 4,021.11 monthly (**gross**) for a visiting appointee comparable to a researcher.

VPSs selected for a long visit sign a self-employment contract.

#### 2) Short visits from 6 to 10 continuous days:

- EUR 228.57 (**gross**) daily allowance;
- Flat-rate coverage of travel expenses:
  - EUR 600.00 (**gross**) for Visiting Professors coming from **European Countries**;

for Visiting Professors coming from **non-European countries**, the amount will be calculated based on the distance between the host institution (Cagliari) and the Visiting Professor's place of origin, as follows:

- EUR 1,200.00 (**gross**) for distances up to 3,000 km;
- EUR 1,500.00 (**gross**) for distances over 3,000 km.

VPSs selected for a short visit sign an occasional self-employment contract with UniCa.

As to cover a part of visa and residence permit costs, an additional flat-rate contribution of EUR 110,00 (**gross**) will be allocated to the non-EU VPSs, included in one of the following categories:

- Researchers selected for a long visit;
- Professors/Researchers selected for a short visit.

This additional contribution is to be considered an essential part of the VPS' payment and will be allocated upon paying the total amount.

### Tax treatment

**The reported amounts (daily allowance + coverage for travel expenses+ visa and residence permit costs, if due) are gross incomes including taxes and contributions charged to the Visiting Professor by the Italian law:**

- 30% (**IRPEF**, art. 24 and art. 25 of Presidential Decree no. 600/1973);
- social security contribution to **INPS** (on the whole payment for the long visits and for the amount exceeding EUR 5,000 for the short visits, art. 2, so-called *Gestione separata*, Law no. 335/95);
- regional and communal **additional tax** (if due);
- contribution for accidents insurance **INAIL**(if due).

On the basis of specific agreements with many foreign Countries to avoid double taxation on income, the University of Cagliari can apply to the VPS the most favorable tax regime. According to these agreements, both States or a single State can levy a tax on the same income.



The definite taxation can be applied in the Country where the VPS resides or, partially, by the paying Country.

The list of bilateral agreements between Italy and other Countries is available in Italian and English on the [webpage of the Italian Ministry of Economy and Finance](#).

**For the direct application of bilateral tax treaties**, the Visiting Professor/Scientist appointed by the University of Cagliari will be required to complete a specific form adopted by the Italian Revenue Agency (Agenzia delle Entrate) by provision dated July 10, 2013, which can be downloaded from the [following link](#).

Specifically, in order to request full or partial exemption from Italian income tax on income paid to non-resident individuals under international tax treaties to avoid double taxation, the **Form D – Other Income** (available in Italian, English, and French) must be completed in its entirety, including the **certificate of tax residence** issued by the relevant tax authority in the beneficiary's country of residence.

This certificate is generally valid from the date of issue until the end of the tax period indicated in the form, provided that the declared conditions remain unchanged throughout the same period.

If the certificate of tax residence is not provided by the competent foreign tax authority at the bottom of Form D, Italian tax law requires that the non-resident applicant, interested in the direct application of treaty benefits, must submit:

- the completed and signed **Form D** (sections relevant to the applicant), and
- a **tax residence certificate** issued by the tax authority of the applicant's country, using a specific form, confirming tax residence for the current tax year for the purpose of applying the tax treaty.

It is essential that the certificate of foreign tax residence **covers the entire period** during which the income is earned, i.e., the period of activity as a Visiting Professor/Scientist at the University of Cagliari. Certificates with an expiration date prior to the conclusion of the engagement cannot be accepted for the direct application of the treaty.

The required documentation, i.e., either:

1. **Form D**, complete with the certification by the foreign tax authority affixed at the bottom of the same form;

**OR**

2. **Form D** completed and signed in the relevant parts by the Visiting Professor/Scientist, along with the separate **certificate of foreign tax residence** issued by the competent foreign authority, must be sent in advance by email and then submitted in original upon the start of the activity at the University, along with other forms required by the University administration (e.g., personal, tax, social security, and banking information forms, copy of a valid ID, etc.).

If the mandatory documents (either the complete Form D with foreign certification, or the completed Form D accompanied by a separately issued certificate of tax residence) **are not submitted in original**, the treaty benefits cannot be applied directly. As a result, the income from the Visiting Professor/Scientist's activity will be subject to a **30% withholding tax (IRPEF) at source**, as required by Articles 24 and 25 of Presidential Decree No. 600/73.



Università degli Studi di Cagliari

Once in possession of the necessary tax certification, the Visiting Professor/Scientist may still apply for a **refund of the IRPEF paid in Italy** by submitting a request to the **Centro Operativo Servizi Fiscali** of the **Italian Revenue Agency** in Pescara at the following address:

Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara – Italy Phone: +39 085 5771 Toll-free numbers (within Italy): 800.89.41.41 and 800.89.35.35 From mobile phones and abroad: +39 0697619750 Email: [cop.pescara@agenziaentrate.it](mailto:cop.pescara@agenziaentrate.it) Certified email (PEC): cop.pescara@pce.agenziaentrate.it

The request must be made using the specific form **Form D – Other Income**, available on the [website of the Italian Revenue Agency](#).

The application for reimbursement must be submitted within **48 months** from the date of the IRPEF deduction and must be accompanied by documentation proving both the deduction and the [right to reimbursement](#).

The Italian Revenue Agency will verify whether the conditions for reimbursement are met and, if so, will proceed with the refund.



## Programma Visiting Professor/Scientist: compensi e tassazione

### Compensi

#### 1) Long visit:

- € 5.626,10/mese (**lordi**) per incarichi attribuiti a professori ordinari e associati;
- € 4.021,11/mese (**lordi**) per incarichi attribuiti a ricercatori;

Per la tipologia long è prevista la stipula di un contratto di lavoro autonomo con qualificazione del compenso come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

#### 2) Short visit (da 6 a 10 giorni continuativi):

- € 228,57 (**lordi**) indennità giornaliera
- copertura forfettaria delle spese di viaggio pari a:
  - € 600,00 (**lordi**) per i VPS provenienti da stati europei;

per i Visiting provenienti da stati extraeuropei, l'importo verrà calcolato in base alla distanza tra la sede di lavoro (Cagliari) e il luogo di provenienza del Visiting, ossia:

- - € 1.200,00 (**lordi**) fino a 3.000 km;
- - € 1.500 (**lordi**) oltre 3.000 km.

É previsto un contributo aggiuntivo forfettario di € 110,00 (**lordi**) a titolo di parziale copertura delle spese connesse alla richiesta del visto o del permesso di soggiorno per i Visiting cittadini extraeuropei rientranti nelle seguenti tipologie:

- Visiting long di 1 mese inquadrati come Ricercatori;
- Visiting short.

Tale contributo verrà corrisposto all'atto del pagamento del compenso dovuto, formandone parte integrante, e sarà pertanto soggetto alle medesime ritenute di legge sopra indicate.

Per la tipologia short è prevista la stipula di un contratto di lavoro autonomo, con qualificazione del compenso come reddito di lavoro autonomo non abituale (occasionale).

### Trattamento fiscale

L'importo complessivo (**lordo giornaliero+copertura forfettaria delle spese di viaggio+eventuale contributo per le spese di visto**) è da intendersi **al lordo delle ritenute fiscali (IRPEF)** stabilite per legge a carico del Visiting, secondo quanto previsto dalla **normativa italiana**:

- 30% (**IRPEF**, artt. 24 e 25 del DPR 600/73);
- contributo **INPS** (per le collaborazioni con impegno prolungato e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (sull'intero compenso) e per il lavoro autonomo non abituale, solo sulla parte che eccede la franchigia di € 5.000, è prevista una trattenuta contributiva INPS, Gestione separata (art. 2, Legge 335/95);
- addizionali regionale e comunale, se dovute;
- trattenuta ai fini assicurativi **INAIL** (Legge 38/2000). se prevista.



L'Università degli Studi di Cagliari, in qualità di sostituto d'imposta, ha la facoltà di applicare al percipiente il più favorevole regime fiscale sulla base delle Convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione fiscale sul reddito, stipulate tra l'Italia e la maggior parte degli Stati esteri.

Queste Convenzioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi dei rispettivi residenti.

A seconda delle tipologie di reddito interessate, le medesime Convenzioni possono prevedere la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure la tassazione esclusiva da parte di uno Stato. Si potrà quindi realizzare o la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario o, per taluni casi, anche una tassazione parziale ad opera dello Stato erogante, entro i limiti espressamente indicati nella Convenzione.

Il testo delle Convenzioni bilaterali in vigore tra l'Italia e i singoli Paesi è reperibile, nella doppia versione italiano/inglese, collegandosi al [seguinte link](#) presente sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Al fine dell'applicazione diretta delle Convenzioni bilaterali, al Visiting Professor/Scientist incaricato dall'Università di Cagliari verrà richiesta la compilazione di un apposito modello adottato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 luglio 2013, che potrà essere scaricato dal [seguinte link](#).

Nello specifico, per la richiesta di esonero totale o parziale dall'imposta italiana sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, è necessario compilare il **Modello D - Altri redditi** (predisposto in italiano, inglese e francese) in ogni sua parte, completo dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dalla corrispondente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

Tale attestazione, di regola, ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

Qualora l'attestazione di residenza fiscale non venisse rilasciata dalla competente autorità fiscale estera in calce al Modello D, la normativa fiscale italiana prevede che il soggetto estero richiedente, interessato all'applicazione diretta del regime convenzionale, dovrà produrre oltre al **Modello D** compilato e sottoscritto nelle parti di propria pertinenza, un **certificato rilasciato su specifico form dall'autorità fiscale dello Stato di appartenenza**, attestante la residenza fiscale in detto Stato per il periodo di imposta corrente, ai fini dell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

È indispensabile che il certificato di residenza fiscale all'estero risulti avere validità tale da comprendere il periodo di produzione del reddito e quindi di svolgimento della prestazione in qualità di Visiting Professor/Scientist presso l'Università di Cagliari. Per l'applicazione diretta del regime convenzionale non potranno pertanto essere accettati i certificati di residenza fiscale con termine di validità anteriore alla data di conclusione di detta prestazione.

La documentazione sopra illustrata, ovvero alternativamente:

1. il **Modello D**, completo dell'attestazione della autorità fiscale estera, apposta in calce al medesimo modello;



2. il **Modello D** compilato e sottoscritto nelle parti di propria pertinenza dal Visiting Professor/Scientist richiedente, e il **certificato estero di residenza fiscale** rilasciato dalla competente autorità fiscale estera;

dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica e presentata successivamente **in originale** al momento dell'avvio dell'attività presso l'Ateneo, unitamente all'altra modulistica predisposta dagli uffici universitari, che l'interessato verrà invitato a compilare ai fini dell'istruttoria amministrativo-contabile (es. modulo dati anagrafici, fiscali, previdenziali e bancari, copia di un documento di identità in corso di validità, ecc.)

Nell'ipotesi in cui la modulistica obbligatoria sopra illustrata (modello D completo di attestazione o modello D compilato dal VPS, ma privo di attestazione dell'autorità fiscale straniera, insieme alla certificazione di residenza fiscale estera rilasciata su specifico form della autorità fiscale dello stato in cui risulta contribuente il VPS) non venisse prodotta in originale, non sarà possibile applicare direttamente il regime convenzionale per i redditi derivanti dall'attività svolta dal Visiting Professor/Scientist, che saranno quindi assoggettati a ritenuta alla fonte IRPEF del 30%, a titolo d'imposta, come previsto dai citati artt. 24 e 25 del DPR 600/73.

Il Visiting Professor/Scientist, una volta in possesso dell'attestazione/certificazione fiscale obbligatoria, potrà comunque chiedere il rimborso dell'IRPEF pagata in Italia presentando la richiesta al Centro operativo servizi fiscali di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara – Italia (tel. 085/5771 - assistenza telefonica: 800.89.41.41 e 800.89.35.35; +39 0697619750 per le chiamate da cellulare e dall'estero; e-mail: [cop.pescara@agenziaentrate.it](mailto:cop.pescara@agenziaentrate.it)), indirizzo pec: [cop.pescara@pce.agenziaentrate.it](mailto:cop.pescara@pce.agenziaentrate.it), mediante apposita istanza (modello D - Altri redditi), disponibile sul [sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

La domanda dovrà essere presentata entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta IRPEF e il relativo modello dovrà essere corredato della documentazione atta a comprovare l'avvenuto prelievo dell'imposta e il conseguente [diritto al rimborso](#).

L'Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei presupposti necessari e, se lo riterrà opportuno, provvederà al rimborso dell'IRPEF.

Su richiesta del docente straniero, al termine del rapporto di lavoro, sarà rilasciata apposita **certificazione dei compensi** corrisposti. Al Visiting che ha percepito un reddito per la prestazione di lavoro svolta, cui sono state effettuate le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative (ove previste), sarà rilasciato il **modello CU** (Certificazione unica) con il quale il sostituto d'imposta (Università degli Studi di Cagliari) attesterà le somme erogate e le relative ritenute fiscali operate e versate.